



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall’articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonché le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a ciclo aperto o sotterranee;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi che all’articolo 13 definisce norme sul conferimento e l’esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;

VISTO il decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (Seveso I);

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e ss.mm.ii, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e, in particolare, gli articoli 11,12 e 13 relativi allo svolgimento delle attività di stoccaggio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli artt. 52-*bis*, 52-*ter*, 52-*quater* e 52-*quinquies* del citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;



VISTO il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (Seveso II);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, recante “Indirizzi per l’applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011, recante “Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo e relativo disciplinare tipo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il decreto ministeriale 26 agosto 2005;

VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante “Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011” pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 febbraio 2011, e, in particolare, l’articolo 12, comma 2 che prevede “2. Il programma dei lavori previsto nel progetto originariamente approvato può subire modifiche che comportino la realizzazione di rilevanti opere di superficie, che non rientrano nei casi previsti nei commi 3 e 4, quali l’installazione di impianti che interessino nuove aree e la realizzazioni di nuovi cluster” e il comma 7 dello stesso articolo che specifica “7. L’ampliamento e le modifiche di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, d’intesa con la Regione interessata previo parere dell’Ufficio territoriale competente e della CIRM, integrata dal rappresentante della Regione interessata”;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e ss.mm.ii, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” e, in particolare, l’articolo 37, nel quale è stabilito, tra l’altro, che, al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale gli stoccaggi di gas naturale rivestono carattere di interesse



strategico, costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327;

VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (Direttiva Seveso III), che abroga e sostituisce il decreto legislativo n. 334/99, e ss.mm.ii;

VISTO il decreto ministeriale 15 marzo 2011 con cui il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’Intesa con la Regione Lombardia, ha conferito, per la durata di anni venti, alla Società ITALGASTORAGE S.p.A. (di seguito anche “la Società”) la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata “CORNEGLIANO STOCCAGGIO”, ubicata su una superficie complessiva di 24,23 kmq nella provincia di Lodi;

VISTA l’istanza 6 dicembre 2022 (prot. Prot. AM-2022-014) con la quale la società ITAL GAS STORAGE S.p.A. ha presentato istanza ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.D. del 4 febbraio 2011 e degli artt. 10 e 52-*quater* del DPR 8 giugno 2001 n. 327, finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione alla variazione del programma lavori approvato per la realizzazione presso l’impianto di stoccaggio di Corneigliano Laudense del progetto “*Intervento di miglioramento tecnologico per il trattamento di acque separate*”, finalizzato alla riduzione dell’impatto complessivo sull’ambiente dell’impianto di stoccaggio ed al miglioramento della continuità operativa. Il progetto prevede la costruzione di un impianto dedicato al trattamento delle acque di produzione (Water Treatment Plant: WTP) prima dello scarico nel corpo idrico superficiale colo Crivella nel rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 152/06, Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III. L’impianto di trattamento delle acque prodotte dalle attività di stoccaggio sarà ubicato all’interno di un’area posta in adiacenza dell’esistente centrale di compressione e trattamento gas, già di proprietà della Società ITAL GAS STORAGE S.p.A., e ad esso saranno inviate, attraverso tubazioni dedicate, le acque separate dal gas naturale estratto dai pozzi del Cluster A e del Cluster B. L’impianto di trattamento delle acque occuperà una superficie di circa 11.000 m² e sarà composto da una sezione di trattamento progettata per trattare una portata massima di 250 m³/giorno, costituita da vasche, bacini e serbatoi in cemento armato, e da un bacino di equalizzazione con una capacità di circa 20.000 m³ (per la gestione dei picchi di flusso eccedenti la portata della sezione di trattamento). Il progetto prevede inoltre la realizzazione di edifici di gestione e controllo e delle tubazioni di adduzione delle acque: *i*) una tubazione in vetroresina da 6” (DN 150), di lunghezza pari a 2.185 metri, di adduzione delle acque separate dal cluster B all’impianto di trattamento; *ii*) una tubazione in vetroresina di 6” (DN 150), di lunghezza pari a 75 metri, di adduzione delle acque separate dal cluster A all’impianto di trattamento; *iii*) due condotte di lunghezza di circa 200 metri per il conferimento al corpo idrico superficiale (Colo Crivella) delle acque trattate dall’impianto e delle acque meteoriche.

CONSIDERATO che una versione preliminare del progetto “*Intervento di miglioramento tecnologico per il trattamento di acque separate*” era stata esclusa dalla procedura di VIA con provvedimento direttoriale del Ministero della tutela del territorio e del mare, prot. n. 16 del 12 gennaio 2021;

VISTO che la Società, a seguito di approfondimenti svolti nella fase di sviluppo dell’ingegneria di dettaglio del progetto, ha effettuato un affinamento dell’ingegneria dell’impianto rispetto al progetto preliminare al fine di migliorare le prestazioni ambientali dello stesso e che le modifiche introdotte



sono state sottoposte ad una valutazione ambientale preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, che ha stabilito la necessità di una nuova verifica di assoggettabilità a VIA. Tale verifica di assoggettabilità si è conclusa con il provvedimento n. 295 del 24 ottobre 2022 che ha escluso dalla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale il progetto aggiornato;

VISTA la nota n.3665 del 1° febbraio 2023 con la quale la Direzione generale infrastrutture e sicurezza, a seguito della sopra menzionata istanza del 6 dicembre 2022, tenuto conto della conclusione positiva delle valutazioni ambientali, ha avviato il relativo procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.D. del 4 febbraio 2011 e degli artt. 10 e 52-quater del DPR 8 giugno 2001 n. 327, indicendo la conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona, concedendo alle Amministrazioni e Enti coinvolti 90 giorni per l'espressione del parere di competenza e mettendo a disposizione la documentazione progettuale relativa all'iniziativa;

CONSIDERATO che l'Avviso di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 52-ter del DPR 8 giugno 2001, n. 327 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'imposizione di servitù ai sensi del DPR n.327/2001 e s.m.i.i. per la realizzazione della citata linea di adduzione delle acque dal Cluster B all'impianto di trattamento, è stato pubblicato per 20 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Cornegliano Laudense, completo con l'elenco dei fogli e delle particelle interessati dalla fascia del vincolo preordinato all'esproprio (VPE) e dalle aree da occupare temporaneamente;

CONSIDERATO che, essendo il numero dei proprietari dei terreni interessati dall'esecuzione dell'opera inferiore a cinquanta si è proceduto con la comunicazione personale e che, a seguito di tali comunicazioni, non è pervenuta nessuna osservazione;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, con il quale le competenze in materia di energia sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2006, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTA la nota n. 0088943 del 31 maggio 2023 con la quale la Direzione generale infrastrutture e sicurezza, in considerazione dei pareri favorevoli acquisiti, trasmessi in allegato alla nota medesima, ha comunicato la chiusura favorevole dell'istruttoria procedimentale, chiedendo contestualmente l'Intesa della Regione Lombardia ai fini della conclusione del procedimento autorizzativo;



CONSIDERATO in particolare che, nell'ambito del procedimento autorizzativo, sono stati acquisiti i pareri/note da parte delle seguenti Amministrazioni e Enti, come riportati in dettaglio nella citata nota di chiusura dell'istruttoria procedimentale del 31 maggio 2023: Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, Comando Esercito Lombardia, Soprintendenza di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province Di Cremona, Mantova e Lodi – Mantova, Snam rete gas – Centro di Pavia, Telecom;

VISTO i pareri favorevoli della Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Settentrionale n.1445 del 17 gennaio 2023 e della CIRM (Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie - Sezione a), espresso nel corso della riunione della Commissione del 2 maggio 2023;

VISTA la Delibera della Giunta regionale Lombardia n. XII/1191 del 23 ottobre 2023 di espressione dell'Intesa al progetto “*Intervento di miglioramento tecnologico per il trattamento di acque separate*”;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge n. 239/2004 (legge Marzano) in materia di riordino del settore energetico e di delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, secondo cui le Regioni e gli Enti Locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. XII/1047 del 02/10/2023 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo inerente le misure di compensazione e riequilibrio ambientale, ai sensi della DGR 5328/2016 e del citato articolo 1, comma 5, della legge 239/2004;

DATO ATTO che l'accordo di cui al punto precedente è stato sottoscritto tra le parti in data 3 ottobre 2023 e prevede, tra l'altro, il riconoscimento delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale per un importo complessivo di Euro 1.017.860,0 da versare alla Regione Lombardia, al comune sede di stabilimento ed ai comuni limitrofi interessati dalla concessione “CORNEGLIANO STOCCAGGIO”, a seguito del rilascio dei relativi atti autorizzativi per l'intervento di miglioramento tecnologico per il trattamento di acque separate;

PRESO ATTO delle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni ed Enti interessati nel corso dell'istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che hanno espresso le prescrizioni nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTE in particolare le determinazioni in materia di esclusione dalla VIA e acquisita l'Intesa della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. BDNA del 29 novembre 2023 – PR_MIUTG_Ingresso_0372610_20231129 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;



CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo;

DATO ATTO che in data 22 dicembre 2023 la Società ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art.89;

VISTI gli atti d'ufficio,

DECRETA

Art. 1

1. La Società ITAL GAS STORAGE S.p.A. – con sede legale in Milano, Via Meravigli, n. 3 - CAP 20123, C.F. e partita IVA 08751271001, è autorizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.D. del 4 febbraio 2011 e degli artt. 10 e 52-*quater* del DPR 8 giugno 2001 n. 327, alla variazione del programma lavori approvato della concessione di stoccaggio di gas naturale “CORNEGLIANO STOCCAGGIO”, in Lombardia, Comune di Corneigliano Laudense (LO), per la realizzazione del progetto “*Intervento di miglioramento tecnologico per il trattamento di acque separate*”, in conformità al progetto presentato (istanza prot. n. Prot. AM-2022-014 del 6 dicembre 2022) e alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate in allegato.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*quater* della legge 241/1990 e nei limiti di cui all'art. 14-*bis*, comma 4, della medesima legge, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme ambientali e di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce a ogni effetto, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, tutti gli atti di assenso, concessione, approvazione, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e/o dei gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nel procedimento di Conferenza di servizi e necessari ai fini della realizzazione delle opere e degli impianti. In particolare: (i) il titolo edilizio ex D.P.R. 380/2001 e L.R. 12/2005; (ii) l'autorizzazione di polizia mineraria ex art. 84 del D.lgs. 624/1996; (iii) l'autorizzazione alla realizzazione delle opere elettriche di alimentazione ex L.R. 12 dicembre 2003, n. 26; (iv) gli atti di assenso di polizia idraulica per l'uso dei canali consortili del Consorzio Muzza Bassa Lodigiana ex Reg. Reg. 3/2010, fermo l'onere della Società proponente di adempiere a quanto prescritto dal Consorzio stesso con nota prot. n.01/2023/0000331/P/001 rif.int. AL/vl del 15.02.2023, riportato in allegato al presente decreto; (v) gli attraversamenti/occupazioni stradali ex D.lgs. 285/1992, fermo che la Società proponente dovrà provvedere alla definizione degli atti necessari con la Provincia di Lodi e il Comune di Corneigliano Laudense in sede di progettazione esecutiva. Sono, inoltre, positivamente risolte le potenziali interferenze dell'opera con le altre infrastrutture preesistenti, nel rispetto delle prescrizioni impartite dai relativi gestori durante la Conferenza di servizi.

3. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici.

4. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art.88, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.



Art. 2

1. È dichiarata la pubblica utilità delle opere di cui al progetto “*Intervento di miglioramento tecnologico per il trattamento di acque separate*”, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l’urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine, dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

Art. 3

1. È riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del progetto di cui all’articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto di cui all’art. 1.

Art. 4

1. I lavori di realizzazione delle opere autorizzate devono avere inizio entro 12 mesi dalla data di comunicazione del presente decreto e devono concludersi nel loro complesso entro 36 mesi dalla data di avvio lavori, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società ITAL GAS STORAGE S.p.A.. La Società ITAL GAS STORAGE S.p.A. deve inviare preventiva comunicazione dell’avvio dei lavori al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (DG IS e DG VA) e alla Regione Lombardia.

2. La società ITAL GAS STORAGE S.p.A. è tenuta a inviare al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (DG IS e DG VA) e alla Regione Lombardia, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori, nonché sul rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 5. Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d’ottemperanza alle prescrizioni.

3. La realizzazione degli interventi dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate. Entro sei mesi dalla data di comunicazione del presente decreto la Società ITAL GAS STORAGE S.p.A. è tenuta a depositare presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - DG IS copia del progetto definitivo degli interventi autorizzati con il presente provvedimento.

4. Qualora si rendessero necessarie eventuali modifiche, anche in corso d’opera, al progetto approvato o variazioni nei tempi di realizzazione, la Società ITAL GAS STORAGE S.p.A. dovrà presentare domanda al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - DG IS per attivare la procedura pertinente.

Art. 5

1. La Società ITAL GAS STORAGE S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni riportate in sintesi in Allegato, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano ferme tutte le prescrizioni eventualmente non comprese nell’Allegato, dettate dalle



Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza, e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento.

2. A conclusione dei lavori, la Società ITAL GAS STORAGE S.p.A. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (DG IS e DG VA) e alla Regione Lombardia, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e dell'ottemperanza alle prescrizioni. Il rapporto deve essere inviato anche a tutte le altre Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni.

Art. 6

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (<http://www.mase.gov.it>).

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Direttore generale
(*Dott.ssa Marilena Barbaro*)



ALLEGATO – Quadro sinottico delle prescrizioni

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Prescrizioni
COMANDO MILITARE ESERCITO LOMBARDIA SM – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari	Nota prot. M_D AEB5789 REG2023 0008671 del 14- 04-2023	<p>Nulla Osta “...Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:</p> <ul style="list-style-type: none">- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;- elettrodotti, a partire da 60 Kv;- piattaforme marine e relative sovrastrutture. <p>(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a aeroregione1.utp@aeronautica.difesa.it). Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m, ecc.) relativi all'opera da realizzare.”</p>
Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana	Prot. n. 01/2023/0000331/P/001 Rif. int. AL/vl del15.02.2023	<p>Nulla osta “... ai soli fini idraulici per quanto di competenza. Lo stesso è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Consorzio e salvo i diritti dei terzi, da rispettare penamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevato ed indenne il Consorzio ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato in conseguenza del presente atto”</p>
		“... parere favorevole alla realizzazione dell'opera in oggetto, subordinato al pieno



<p>Snam rete gas S.p.A. – Distretto nord</p>	<p>Prot. NORD/PAV/23/109/MUR del 20/04/2023</p>	<p><i>rispetto delle seguenti prescrizioni in materia di sicurezza del trasporto del gas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• in prossimità delle fasce di servitù dei nostri gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza nostra preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici del Centro Snam Rete Gas di Pavia – Via Roma 18 – 27028 – S. Martino Siccomario (PV) – [...]</i><i>• per definire le fasi dei lavori, presenziare al picchettamento delle condotte e sottoscrivere il relativo “Verbale” in cui, tra l’altro, è previsto il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice; le fasce di servitù non dovranno essere adibite a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere;</i><i>• le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel pieno rispetto dell’elaborati grafici allegati (Tav. BH0665B-PIP-100-51-04 e Sezioni del 27/03/2023);</i><i>• dovrà essere garantito il libero accesso ai mezzi e al personale Snam Rete Gas al fine di consentire le normali operazioni di controllo e manutenzione dei nostri impianti; In difetto riterremo responsabile l’impresa esecutrice di ogni e qualsiasi danno che possa derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti da lavori arbitrariamente eseguiti.”</i>
<p>Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti E Paesaggio per le Province Di Cremona, Mantova e Lodi - Mantova -</p>	<p>Prot. n. 3591 del 17/04/2023</p>	<p><i>“...per quanto di competenza e sotto il profilo archeologico, esprime PARERE DI MASSIMA FAVOREVOLE alla realizzazione delle opere in progetto, purché le rimanenti attività di scavo e movimento terra siano eseguiti con l’assistenza di operatori archeologi specializzati ai sensi dell’art. 9-bis del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i. sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza.”.</i></p>
<p>TELECOM</p>	<p>mimit.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.I.0003824. 02-02-2023</p>	<p><i>“... obbligo da parte dell’impresa esecutrice dei lavori di scavo, di effettuare in via preventiva saggi a mano per la precisa individuazione degli impianti sotterranei, e ciò in virtù del principio per cui l’attività di scavo è da considerare l’attività pericolosa ex art. 2050 codice civile. Vi segnaliamo inoltre la possibile presenza in alcune tratte delle nostre infrastrutture di tubazioni in MCA. Resta altresì inteso che, al di là di quanto comunicato, i terzi che intervenendo nel sottosuolo cagionino danni agli impianti della nostra Società, saranno tenuti al relativo risarcimento.”</i></p>